

N. R.G. 47/2026



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Marco Pesoli - Presidente
Dott. Rosario Federico - Giudice
Dott.ssa Pia Todisco - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 47-1/2026 rg. PU da:

....., rappresentata e difesa dall'avv....., presso il difensore;

- RICORRENTE

nei confronti di

POJANE DI BORTOLIN MARIO E ALESSANDRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00600060297) con sede legale in Costa di Rovigo, via Martiri della Resistenza n. 2983/25

- RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso depositato in data 5.5.2026 con il quale ha richiesto l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di POJANE DI BORTOLIN MARIO E ALESSANDRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale in Costa di Rovigo, via Martiri della Resistenza n. 2983/25; rilevato che la società debitrice, costituitasi all'udienza del 17.6.2026, ha aderito all'istanza di apertura della liquidazione controllata promossa dal creditore; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio; considerato che in data 27.1.2026 la società resistente ha presentato domanda *ex art. 44 CCII* con contestuale richiesta di misure protettive (cfr. visura camerale); che con decreto del 24.4.2026 è stata dichiarata l'estinzione del procedimento unitario e la revoca delle misure protettive precedentemente concesse (cfr. visura camerale); considerato che, dunque, allo stato non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e la resistente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale per difetto del requisito soggettivo in quanto società agricola; considerato che la società debitrice risulta, pertanto, soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt. 1, 2 e 268 CCIII*; ritenuta, in primo luogo, sussistente la legittimazione attiva di in quanto creditrice della somma di euro 37.186,12 a titolo di attività per assistenza contabile come da fattura allegata al ricorso (cfr. doc. 2 ricorso) e non contestata da parte resistente; rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti pari rispettivamente ad euro e ad euro già in riscossione;

rilevato che la sommatoria dei crediti della parte ricorrente e dell'ammontare dei debiti risultanti dall'istruttoria d'ufficio comporta che sia ampiamente superato il limite di euro 50.000,00 di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c.;

considerato che la parte resistente si trova in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali, le proprie obbligazioni, come confermato dallo stesso debitore all'udienza del 17.6.2026 (*"L'avv. evidenzia l'assenza di liquidità per arrivare ad un accordo con tutti i creditori; finanziariamente non si riesce a pagare i creditori"* cfr. verbale udienza 17.6.2026) e come risultante anche dall'inadempimento nei confronti del ricorrente e dall'esposizione debitoria nei confronti dell'.....;

ritenuti, dunque, sussistenti i presupposti affinché il Tribunale dichiari l'apertura della liquidazione controllata in capo alla società resistente e in estensione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 e 256 CCII, anche dei suoi soci illimitatamente responsabili MARIO BORTOLIN ed ALESSANDRO BORTOLIN;

P.Q.M.

Dichiara

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società **POJANE DI BORTOLIN MARIO E ALESSANDRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA** (C.F. 00600060297) con sede legale in Costa di Rovigo, via Martiri della Resistenza n. 2983/25 e dei soci illimitatamente responsabili **MARIO BORTOLIN** (C.F. BRTMRA55T08D105O) ed **ALESSANDRO BORTOLIN** (C.F. BRTLSN88S08H620U);

nomina

Giudice Delegato dott.ssa Pia Todisco

nomina

Liquidatore il dott. Riccardo Borgato e dispone che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dalla debitrice a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;

ordina

alla resistente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito "www.fallimentirovigo.com";

ordina

la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati alla resistente se presenti, a cura del Liquidatore;

dà atto

che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive

dispone

che il Liquidatore:

- notifici la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le

informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 18 giugno 2026

Il Giudice relatore
Pia Todisco

Il Presidente
Marco Pesoli